



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-06-2016 (punto N 20)

Delibera

N 582

del 21-06-2016

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore DAVID TEI

Oggetto

Individuazione ai sensi del comma 5 art. 10 bis della LR 22/2015 "Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici" delle società che rispettano i requisiti per il subentro della Regione a decorrere dal 1 luglio 2016 ed indirizzi gestionali.

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

Assenti

MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Esiti istruttori
B	Si	Cartaceo+Digitale	Disposizioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Richiamato in particolare l'art. 10 bis comma 5 della suddetta legge *“Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici”* in cui si prevede che con deliberazione della Giunta regionale la Regione individui le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione;

Richiamati i requisiti di cui all'art. 10 comma 14:

“Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione”

Richiamati altresì i requisiti di cui all'art. 10 bis comma 4:

a) siano in possesso dei requisiti statuari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;

b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 *“Disposizioni in materia di energia”*. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;

c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;

d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;

e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;

f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività.

Visto che l'art. 10 bis comma 3) prevedeva che la Giunta regionale stabilisse altresì prescrizioni per i requisiti statuari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.

Richiamata, in attuazione del sopra richiamato comma 3 dell'art. 10 bis la DGR 190/2016 *“Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e prescrizioni per i requisiti statuari, contrattuali e gestionali per il subentro della Regione nelle quote di partecipazione di società o enti delle province e della città metropolitana di Firenze, di cui all'articolo 10 bis, comma 3, della l.r. 22/2015”*

Preso atto del materiale pervenuto ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'art. 10 bis sopra richiamato;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione Ambiente ed Energia anche attraverso singoli incontri di approfondimento con gli Amministratori delle Società, così come sintetizzata all'Allegato A) "Esiti istruttori" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto delle richieste di proroga pervenute dalla Amministrazione Provinciale di Lucca con nota PEC e dalla Amministrazione Provinciale di Massa Carrara con nota PEC 2016/0206273-A del 19/05/2016;

Preso atto che al fine di accogliere la richiesta di proroga pervenuta dalle due Province la Giunta Regionale ha adottato la Proposta di legge n.94 del 07/06/2016 "Proroga del subentro della Regione nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana. Modifiche alla legge regionale 22/2015";

Ritenuto comunque di non procedere al subentro, a far data 1 luglio 2016, nelle 2 Società SEVAS (Lucca) ed EAMS (Massa Carrara);

Preso atto, come riportato nello stesso Allegato A, che per le Province di Pistoia e di Prato le rispettive Agenzie Publicontrolli e Publies non risultano in possesso del requisito di cui all'art. 10 comma 14 della LR 22/2015, ovvero la Provincia possiede la maggioranza delle quote;

Preso atto che in data 15 giugno 2016 il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha provveduto ad aggiornare il proprio Statuto al fine di renderlo coerente con le disposizioni regionali, Statuto che era tuttavia già stato anticipato agli Uffici competenti per l'istruttoria di competenza;

Preso atto che si riscontra il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, nonché delle prescrizioni della Dgr 190/2016, nelle seguenti società:

- Agenzia fiorentina per l'energia (srl)
- Energy Agency of Livorno Province (srl)
- Agenzia energetica provincia di pisa (A.E.P.) (srl)
- Artel Energia (nuova Agenzia nata dalla scissione da Arezzo Telematica)
- APEA Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (srl)

Preso atto che, come richiamato al comma 5 art. 10 della LR 22/2015, la dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016 e dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.

Ritenuto di impartire le disposizioni gestionali di cui all'Allegato B "Disposizioni" agli organi di amministrazione delle 5 società sopra richiamate volte a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole del CD in data 16 giugno 2016

A voti unanimi

DELIBERA

- di riscontrare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, nonché delle prescrizioni di cui alla Dgr 190/2016, sulla base dell'istruttoria di cui all'Allegato A "Esiti istruttori". nelle seguenti società:

- Agenzia fiorentina per l'energia (srl)
- Energy Agency of Livorno Province (srl)
- Agenzia energetica provincia di pisa (A.E.P.) (srl)
- ARTEL Energia
- APEA Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (srl)

- di impartire, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, le disposizioni gestionali di cui all'Allegato B "Disposizioni" agli organi di amministrazione delle 5 società sopra richiamate

- di rendere efficace la dichiarazione di subentro a decorrere dal 1° luglio 2016

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Direttore
Edo Bernini